

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3912

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BO, OGNIBENE, GIANNINI, MARRAS, ESPOSTO, BONIFAZI, FLAMIGNI, REICHLIN, PELLEGRINO, SCUTARI, LENTI, NAHOUM, di MARINO, LIZZERO, BUSETTO, BARDELLI, VALORI, GESSI NIVES, MICELI, FOSCARINI, MONASTERIO, CESARONI, DAMICO, LAJOLO, CEBRELLI, FASOLI, SULLOTTO, LA BELLA, RAUCCI, OLMINI, GASTONE, CONTE, BOLDRINI, VENTUROLI, D'IPPOLITO, RAFFAELLI, ALLERA, BACCALINI, MARMUGI, FREGONESE, MAULINI, RE GIUSEPPINA, TAGLIAFERRI, TANI, LAVAGNOLI, VIANELLO, CERAVOLO SERGIO, TEMPIA VALENTA, SKERK, VETRANO**

*Presentata il 27 dicembre 1971*

**Nuove norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — È indubbio che con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini di qualità e del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti la legislazione vitivinicola nazionale ha compiuto un importante passo verso l'avvio di una nuova politica nel settore. È però altrettanto vero che molte delle buone intenzioni del legislatore e parte dello spirito innovatore delle suddette norme di legge, che tendevano alla rigorosa tutela della genuinità e della qualità dei nostri vini ed all'adozione

di criteri di lealtà nella loro commercializzazione, sono stati vanificati dal prevalere — soprattutto sul mercato, dominato sempre più dalle grosse concentrazioni industriali e commerciali — di interessi contrastanti ispirati dalla ricerca del massimo profitto e da una distorta politica dei consumi che punta sempre più sul mito pubblicitario o sul « nome » dell'industria produttrice e sempre meno sulla qualità, sulla genuinità o sulla denominazione di origine del prodotto naturale vino. Parallelamente a tale tendenza (che ha dato origine ad una serie di vere e proprie frodi a livello commerciale o di semplici tentativi di sorprendere la buona fede del consumatore, nonché di atti di concorrenza slea-

le, tipica nel caso degli « spumantelli » o nell'uso di « denominazioni improprie ») è continuata poi — da parte di imprenditori senza scrupoli — la pratica delle sofisticazioni, soprattutto a base di sostanze zuccherine.

Tutto ciò va a danno non solo del consumatore e del viticoltore, ma dell'economia nazionale il cui equilibrato sviluppo poggia anche sullo sviluppo e sulla valorizzazione della produzione vinicola nazionale che fa dell'Italia il primo paese produttore nel mondo per quantità, che — con la vasta gamma dei suoi vini di pregio — può e deve legittimamente tendere alla conquista di un analogo primato anche nella qualità.

Ma quel che ci preme innanzitutto rilevare è che, sul piano sociale, il danno che tale situazione sta arrecando alla « viticoltura contadina » si esprime in una sua crescente subordinazione ad interessi estranei che determina la rapina e la riduzione — da zona a zona — in termini assoluti o relativi del reddito di lavoro contadino, evidenziando sempre più il tipo di sviluppo abnorme che il grande capitale e gli interessi speculativi tendono ad imporre al settore. La crisi del vino che ne deriva si sta perciò dimostrando una crisi prevalentemente strutturale dato che — anche in annate caratterizzate da eccezionali produzioni di pregio, come il 1970 e il 1971 — condanna alla stagnazione o, addirittura, alla riduzione i redditi di lavoro dei coltivatori, mentre aumentano i profitti degli industriali, dei grossi commercianti, degli esportatori e, in primo luogo, dei sofisticatori.

Ciò avviene malgrado l'aumento costante dei costi di produzione delle uve e malgrado il notevole aumento della produttività dei vigneti (realizzato prevalentemente dall'azienda contadina) che — negli ultimi trent'anni e soprattutto per la trasformazione delle colture promiscue in specializzate — ha realizzato aumenti di circa il 60 per cento nella resa media per ettaro, che salgono a circa il 90 per cento per le sole colture specializzate. Ciò avviene anche quando — come dimostrano i dati del 1971 — le esportazioni di vini italiani sono più che raddoppiate e sono destinate ad aumentare ulteriormente, ma a beneficio prevalente, se non esclusivo, dei gruppi industriali e commerciali che monopolizzano il processo distributivo non solo sul piano nazionale, ma anche a livello del commercio estero. E ciò avviene soprattutto quando le situazioni di monopolio create dal processo di integrazione verticale « industriale » in atto vanificano ogni legge della domanda

e dell'offerta imponendo, persino per determinati vini a denominazione di origine, la stagnazione o, addirittura, la riduzione dei prezzi delle uve e dei vini alla produzione anche quando — come quest'anno — la produzione nazionale, rispetto al 1970, risulta inferiore e quella comunitaria registra una diminuzione complessiva di circa 20 milioni di ettolitri!

È a questo punto che s'impone un nuovo tipo di intervento pubblico che si ispiri all'esigenza fondamentale della difesa e dello sviluppo di una moderna viticoltura contadina. Ed il passaggio dei poteri alle regioni in materia di agricoltura rappresenta una garanzia nuova e decisiva non solo per le nuove scelte che s'impongono ai pubblici poteri, ma anche per una loro nuova e più efficace articolazione democratica.

In questo quadro siamo consapevoli (e con noi lo sono i viticoltori) che, a questo proposito, i problemi dell'agricoltura — come ebbe ad indicare, sin dal 1961, la Conferenza nazionale agraria — non possono consistere nel dare ossigeno economico ad un corpo depresso, ma nel promuovere le necessarie trasformazioni nelle strutture di base di questo corpo per rendere possibile il suo inserimento nel mondo economico di oggi. Ma, pur nella consapevolezza del processo in atto di crescente trasformazione delle tecniche agricole e di integrazione del ciclo della produzione con quello della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura, i coltivatori e tra essi, in primo luogo, i viticoltori singoli o associati nelle cantine sociali stanno constatando che nel suddetto processo sempre più prepotente appare nei confronti del mondo contadino la capacità del settore industriale e distributivo, che fa capo al grande capitale, di piegare alla propria logica ed alla sua legge del massimo profitto le condizioni di produzione e in ultima analisi di vita delle masse contadine. Di conseguenza da essi sale un più forte appello all'intervento pubblico per la creazione di nuove strutture di integrazione verticale che siano al servizio dei viticoltori, unitamente ad un nuovo impegno nell'associazionismo inteso come nuovo strumento di partecipazione contadina, per la conquista di un nuovo potere contrattuale.

Mentre auspichiamo in tale campo una nuova presa di coscienza associazionistica dei viticoltori ed un rinnovato impegno dell'intervento pubblico anche a livello comunitario, per il superamento dei limiti oggi esistenti nella politica delle strutture e di tutti gli ele-

menti equivoci e contraddittori dei regolamenti vinicoli che danneggiano la viticoltura italiana, con la presente proposta di legge vogliamo contribuire all'auspicata nuova politica dell'intervento pubblico a livello legislativo ed in particolare per un rilancio, su nuove basi, della lotta al fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni che — a differenza di altri settori merceologici della produzione agricola — trova più facile possibilità di attuazione nel settore vinicolo con conseguenti gravi turbamenti dell'equilibrio del mercato.

In tal senso l'articolato della nostra proposta di legge, apportando integrazioni e modifiche alle leggi vigenti contro le frodi e per la tutela dei vini a denominazione di origine, tende:

1) ad affermare il principio dell'effettiva abolizione di ogni pratica di zuccheraggio nella vinificazione.

Questo principio lo si afferma all'articolo 1 della proposta di legge in cui si chiede la modifica dell'articolo 11, primo comma, della legge n. 162 che oggi consente l'impiego di zucchero nella preparazione degli spumanti per il loro arricchimento alcoolico sino ad un terzo della gradazione del vino base: si riconosce la possibilità di arricchimento alcoolico (sino ad un quinto anziché ad un terzo) ma soltanto con l'aggiunta di sostanze provenienti dalla vite, quali il miele d'uva, il mosto concentrato o l'acquavite di vino. E ciò per porre fine alla scandalosa situazione esistente nel settore degli spumanti, per cui oggi i produttori di « spumantelli » risultano autorizzati a produrre vino spumante la cui gradazione è per due terzi di vino e per un terzo di zucchero: col bel risultato di mettere in crisi le produzioni più pregiate di vini destinati alla spumantizzazione.

Al fine di rendere effettivo il divieto dello zuccheraggio, si tende, con l'articolo 5 della proposta di legge, alla trasformazione in obbligo della « facoltà » — già prevista dalla legge n. 162 e mai attuata — di introdurre nei prodotti e nelle sostanze atte a sofisticare i vini (compreso lo zucchero, oggi vincolato all'inefficiente controllo della bolletta di accompagnamento) di un rivelatore innocuo che possa consentire, con l'analisi chimica, di provare con assoluta certezza l'avvenuto impiego dello zucchero o di altre sostanze vietate e la conseguente punizione dei responsabili.

Siccome è ormai dimostrato che l'arricchimento alcoolico dei vini può effettuarsi senza lo zuccheraggio, ma con il solo impie-

go di prodotti provenienti dal vino (che salvaguardano le sue qualità organolettiche), ci sembra che la richiesta abolizione dello zuccheraggio non possa e non debba scandalizzare o preoccupare nessuno, tranne gli speculatori ed i sofisticatori. Ci confortano in questa tesi le autorevoli opinioni espresse, anche recentemente al « vinitaly » di Verona, da eminenti studiosi, e, poiché il rivelatore innocuo esiste e rappresenta l'unico modo per un efficace controllo dello zucchero, non si potrebbero capire e giustificare ulteriori rinvii nella sua utilizzazione. C'è poi da considerare i riflessi del divieto dello zuccheraggio sul piano comunitario, che possono essere tutt'altro che negativi: dato e non concesso, infatti, che debbano rimanere operanti le attuali norme dei regolamenti vinicoli comunitari che autorizzano alcuni paesi del MEC (Germania, Lussemburgo e Francia settentrionale) all'arricchimento alcoolico di tutti i loro vini, vorrà dire che in quei paesi l'arricchimento alcoolico, finché sarà autorizzato, si continuerà a fare, ma senza l'impiego dello zucchero. Ovviamente analogo discorso vale per l'arricchimento alcoolico dei nostri spumanti (già in atto) o per eventuali future autorizzazioni che si ritenessero necessarie — in annate particolarmente sfavorevoli — per i vini d.o.c. (VQPRD).

In tal modo, sul piano economico e sociale, il divieto dello zuccheraggio e le misure proposte per renderlo effettivo sono destinati, da soli, a dare un aiuto inestimabile al difficile operato dei servizi repressione frodi, nonché ad eliminare ingiuste sperequazioni nei costi di produzione tra i vini prodotti o arricchiti con lo zucchero e gli altri vini genuini, ed a garantire una più rigorosa tutela e valorizzazione della genuina produzione vinicola nell'interesse dei produttori e dei consumatori;

2) ad indicare le linee di una ristrutturazione dei servizi repressione frodi, per un loro rafforzamento e decentramento — mediante delega — alle regioni (articolo 9).

In tal senso la tesi del decentramento alle regioni dei poteri di intervento nel campo delle frodi e sofisticazioni non significa negazione di un'articolazione e di un coordinamento a livello nazionale dei servizi stessi. Tanto che all'articolo 7 della presente proposta di legge si propone, particolarmente nel settore dei vini a denominazione di origine, l'istituzione di un « corpo speciale di vigilanza » nominato dalle regioni e alle dipendenze del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine, che — a tal

fine — dovrà essere integrato dai rappresentanti delle associazioni dei produttori e delle regioni e dovrà beneficiare dei due terzi dei proventi della vendita dei contrassegni di Stato per i vini d.o.c. previsti dalla legge n. 930.

Ma questo intento di rinnovata e più efficace collaborazione tra iniziativa regionale e organismi nazionali rimarrebbe lettera morta se ad ogni consorzio volontario previsto dalla legge n. 930 non si attribuissero reali poteri di vigilanza sia autorizzandolo a vigilare ovunque (e non tra i soli suoi associati), sia a disporre del personale adatto (funzionari e guardie giurate volontarie) che consenta ai viticoltori di intervenire direttamente nella lotta alle frodi, in stretta collaborazione coi servizi repressione già esistenti. Ed è appunto quanto si propone di fare allo stesso articolo 7, mentre all'articolo 8 si affidano nuovi compiti al « Comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi », compreso quello di proporre le modalità di applicazione dei compiti di vigilanza affidati ai consorzi volontari previsti dalla legge n. 930.

3) ad eliminare una serie di scappatoie di cui, in margine alla legge, hanno potuto o potrebbero ancora servirsi coloro che operano sul piano delle frodi e della concorrenza sleale.

In proposito si prevede all'articolo 2 l'adozione di nuove norme per la concessione (e per la revoca) dell'autorizzazione alla produzione dei vini spumanti, esigendo — per quelli a denominazione di origine — la documentazione dell'avvenuto rispetto dei « disciplinari di produzione » mediante denuncia annuale delle bottiglie prodotte e la verifica del giusto rapporto tra uve e vini acquistati o conferiti e numero delle bottiglie prodotte.

Ancora, all'articolo 3 della presente proposta di legge, si introduce l'obbligo dell'uso sulle bottiglie o altri recipienti della « deno-

minazione geografica » della zona di produzione delle uve impiegate per la vinificazione, mentre all'articolo 4 si perfezionano le norme vigenti atte ad impedire che si possa sorprendere la buona fede o indurre in errore gli acquirenti, vietando tassativamente l'uso di qualsiasi dicitura o denominazione impropria, ad evitare il ripetersi di abusi che, anche recentemente, si sono verificati in questo campo;

4) ad eliminare le conseguenze negative provocate dall'importazione di mosti concentrati, mediante una più precisa regolamentazione legislativa della materia.

Con l'articolo 6 si prevede, infatti, in attuazione delle stesse disposizioni comunitarie, la trasformazione in obbligo dell'attuale « facoltà » di immettere nei mosti concentrati importati un additivo rivelatore innocuo, nonché l'automatica sospensione delle licenze di importazione (e il blocco temporaneo dei mosti già importati) in caso di crisi nel settore vitivinicolo.

Con l'articolo 10 della presente proposta di legge si abrogano quelle disposizioni di legge che risultano superate o in contrasto con le nuove norme proposte.

I firmatari della presente proposta di legge, nell'auspicare la sua sollecita discussione e approvazione, sono certi di interpretare le rivendicazioni e le attese dei viticoltori che da tempo chiedono più efficaci disposizioni e più energici interventi dei pubblici poteri per una lotta a fondo contro il fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni che continua ad insidiare il reddito di lavoro dei produttori e la serenità dei consumatori. E ciò nella convinzione che l'approvazione delle nuove norme proposte possa anche contribuire, su basi più efficaci, ad una più giusta ed efficace armonizzazione delle legislazioni vinicole a livello comunitario, nel rispetto rigoroso dei legittimi interessi della viticoltura italiana.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Nella preparazione di vini spumanti è vietata qualsiasi pratica di zuccheraggio. Ai fini di un loro parziale arricchimento alcoolico è consentita soltanto l'aggiunta di zucchero integrale d'uva (miele d'uva), o mosto concentrato, o acquavite di vino della stessa qualità del vitigno base e in proporzioni tali che la gradazione alcoolica complessiva del prodotto finito non superi di un quinto la gradazione alcoolica complessiva del vino base ».

### ART. 2.

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, la produzione dei vini spumanti è subordinata all'autorizzazione dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che — sentita la regione interessata — può rilasciarla:

1) previa domanda degli interessati da presentarsi ogni tre anni entro il 31 ottobre per il triennio successivo;

2) previa tenuta da parte degli interessati di un apposito registro aggiornato di carico e scarico, documentato allo scarico con riferimento ai documenti emessi ai fini dell'IVA.

Su tali documenti deve essere specificata a parte la voce « spumante » e deve essere fatto riferimento alle annotazioni apportate sul registro di carico e scarico, e infine — quando si tratti di spumanti a denominazione di origine controllata e controllata e garantita — deve essere documentata l'avvenuta applicazione delle norme dei disciplinari di produzione mediante il giusto rapporto tra i quantitativi di uve o di vini effettivamente acquistati o conferiti e la produzione di bottiglie effettuata.

Ogni violazione delle norme contenute nel presente articolo determina la sospensione per un anno dell'autorizzazione. In caso di recidiva si determina l'automatica revoca dell'autorizzazione a tempo indeterminato ».

ART. 3.

La parte del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, che va dall'inizio del numero 2) alla lettera a) compresa è sostituita dalla seguente:

« 2) indicare in lingua italiana sulle bottiglie o altri recipienti, con etichetta o in qualsiasi altro modo, mediante scritta ben leggibile e indelebile:

a) la natura merceologica del prodotto (vino, vino liquoroso, spumante od altro), nonché il nome delle uve usate per la vinificazione e la denominazione geografica della zona di produzione delle uve stesse, seguita, tra parentesi, dalla indicazione della regione in cui si trova la zona di produzione ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 è sostituito dal seguente:

« È vietato offrire in vendita verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo sostanze o prodotti di cui al presente decreto adottando nomi, aggettivazioni, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, o disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa l'origine e la natura della merce. È comunque vietato l'uso di qualsiasi dicitura o denominazione impropria, fatta eccezione per quelle tradizionali, cui deve però seguire la precisazione delle uve o dei vini usati per la preparazione del prodotto ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello della sanità e sentito il parere del Ministro dell'industria e commercio e delle regioni, è autorizzato ad emanare un decreto per l'aggiunta obbligatoria ai prodotti e alle sostanze atte a sofisticare i mosti, i vini e gli aceti (ivi compreso lo zucchero, lo zucchero invertito, il glucosio, il levulosio, il destrosio, il melasso e qualsiasi altra sostanza zuccherina, anche in soluzione, ad eccezione dello zucchero integrale d'uva) di una sostanza innocua idonea a rilevare la

loro presenza, determinando le modalità dell'aggiunta, da eseguirsi sotto vigilanza finanziaria, nonché le penalità per i trasgressori ».

## ART. 6.

In applicazione dell'articolo 28, paragrafo tre, del regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970 è stabilito, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello della sanità, l'obbligo di immettere un additivo rivelatore innocuo nel mosto di uve, nel mosto di uve concentrato, nel mosto di uve parzialmente fermentato e nel succo di uve, concentrato o non, importati.

Inoltre lo stesso decreto dovrà stabilire che, ogni qualvolta si verifichi uno stato di crisi con la conseguente applicazione degli interventi previsti all'articolo 5 e all'articolo 7 del citato regolamento vinicolo comunitario, tutte le licenze di importazione di uve, vini, mosti, ecc. vengono sospese con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che ne stabilisce le modalità d'attuazione con delega alle regioni dei poteri di controllo, nonché di blocco e divieto temporaneo all'uso dei prodotti di cui al primo comma del presente articolo, che risultassero importati precedentemente all'emissione dello stesso decreto.

Le disposizioni previste al precedente comma si applicano, su richiesta di una o più regioni, quando si verifichino analoghe situazioni di crisi anche sul mercato delle uve o dei vini a denominazione di origine.

## ART. 7.

L'ultima parte del primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, che recita: « La vigilanza può essere esercitata da parte di ciascun consorzio solo nei confronti degli appartenenti al consorzio stesso » è sostituita dalla seguente:

« Ogni consorzio esercita la vigilanza — mediante propri funzionari e guardie giurate volontarie — nei confronti di tutti i produttori iscritti negli albi dei vigneti, anche se aderenti ad altri consorzi, nonché su qualsiasi attività di vinificazione, trasporto e commercializzazione di uve, vini, mosti e sottoprodotti della vinificazione che risulti regolata dalle disposizioni della presente legge, dei disciplinari di produzione e della legislazione vigente sulla repressione delle frodi e delle sofisticazioni nel settore vinicolo ».

Per il coordinamento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza di cui al precedente comma, il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito in base all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è autorizzato a disporre di un corpo speciale per la vigilanza e la repressione delle frodi, particolarmente nel settore dei vini a denominazione di origine, nominato e rinnovato ogni tre anni dalle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario nel cui territorio esistano vini a denominazione di origine e nel limite di uno per ogni regione. A tal fine i due terzi del provento della vendita dei contrassegni di Stato, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, saranno devoluti ad integrazione dei fondi del Comitato nazionale stesso.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, anche ai fini dell'applicazione della presente legge ed entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, sarà integrato con decreto-legge del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da tre membri designati dalle associazioni nazionali produttori vitivinicoli più rappresentative e da sei membri designati dalle regioni, in ragione di due per l'Italia settentrionale, di due per l'Italia centrale e di due per l'Italia meridionale.

Con lo stesso decreto-legge si provvede all'integrazione del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi, previsto dagli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con un rappresentante del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e con sei rappresentanti designati dalle regioni, nella misura di due per l'Italia settentrionale, di due per l'Italia centrale e di due per l'Italia meridionale.

#### ART. 8.

L'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi con il compito di:

1) realizzare una costante collaborazione tra le varie amministrazioni incaricate della repressione delle frodi:



2) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi in base ad uniformi indirizzi;

3) proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza, nonché le modalità di applicazione dei compiti di vigilanza affidati ai consorzi volontari in base all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ed alle sue modificazioni previste al precedente articolo della presente legge ».

ART. 9.

A partire dal 1° luglio 1972 tutti i poteri di intervento in materia di distillazione obbligatoria delle vinacce e fecce di vino e di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, compresa la ristrutturazione dei servizi e degli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi e fatte salve le esigenze di coordinamento nazionale, passano alle regioni, mediante delega in attuazione dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

ART. 10.

Il terzo comma dell'articolo 9, l'articolo 18, il secondo comma dell'articolo 65 e l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogati.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.